

# La Consulenza del *Lavoro*

Rivista di aggiornamento e approfondimento  
in materia di lavoro e previdenza



*L'infortunio in itinere*

Contenzioso del lavoro

Marta Giaconi\*

## L'infortunio *in itinere*

### Bussola normativa – Infortunio *in itinere* – Presupposti per l'indennizzo

A seguito della modifica apportata con l'art. 12 del DLgs. 23.2.2000 n. 38, gli artt. 2 e 210 del DPR 1124/1965 hanno attratto nella tutela assicurativa gli infortuni c.d. *in itinere* ossia, principalmente, verificatisi nel normale percorso abitazione-lavoro ed avvenuti "*in occasione di lavoro*". Con l'art.5 della L. 221/2015 l'ambito applicativo della protezione è stato ulteriormente esteso all'ipotesi in cui il lavoratore infortunato abbia fatto uso di bicicletta.

*Fonti normative:* artt. 2 e 210 del DPR 30.6.1965 n. 1124; art. 12 del DLgs. 23.2.2000 n. 38; art. 5 della L. 28.12.2015 n. 221; art. 23 della L. 22.5.2017 n. 81

*Prassi:* circ. INAIL 23.10.2013 n. 52; circ. INAIL 2.11.2017 n. 48

*Giurisprudenza:* Cass. SS.UU. 7.9.2015 n. 17685; Cass. 13.4.2016 n. 7313; Cass. 7.7.2017 n. 16835; Cass. 17.2.2017 n. 4277

*La tutela assicurativa degli infortuni c.d. in itinere, introdotta con il DLgs. 38/2000, è stata oggetto negli anni di una ricca giurisprudenza che ha contribuito a chiarire significato e portata. L'articolo dà sinteticamente atto dei profili maggiormente dibattuti tra gli interpreti, con particolare riferimento all'"occasione di lavoro", che costituisce il presupposto per l'indennizzabilità dell'infortunio, ed al c.d. "rischio elettivo", che ne rappresenta invece l'ostacolo.*

*Nella ricostruzione dell'istituto vengono, infine, richiamati due recenti interventi normativi, del 2015 e del 2017, rispettivamente riferiti, il primo, all'estensione della tutela assicurativa all'infortunio occorso utilizzando la bicicletta e, il secondo, alla protezione dello smart worker.*

\* Avvocato - Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro

## La fonte normativa

L'infortunio *in itinere* è definito dall'art. 12 del DLgs. 38/2000, intervenuto a modificare gli artt. 2 e 210 del DPR 1124/65, recante il "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"<sup>1</sup>. La disposizione attrae nell'ambito della tutela assicurativa gli infortuni occorsi al di fuori dei luoghi di lavoro, ma comunque "funzionalmente" collegati con la prestazione lavorativa. Gli artt. 2 e 210, come riformati, sanciscono che vengano assicurati gli infortuni occorsi alle persone in momenti diversi dall'esecuzione della prestazione lavorativa ed in particolare durante:

- il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- il normale percorso tra due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo di consumazione abituale dei pasti.

La copertura non interviene, invece, qualora i percorsi siano **interrotti o deviati** per ragioni indipendenti dal lavoro o comunque da questo non necessitate. Le interruzioni o deviazioni devono considerarsi necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Ai sensi dei citati artt. 2 e 210, l'assicurazio-

ne interviene anche nel caso in cui il lavoratore utilizzi un **mezzo di trasporto privato**, se ciò è **necessario**. In tal caso, peraltro, il legislatore esclude che l'assicurazione intervenga laddove l'infortunio sia in qualche modo imputabile ad un comportamento del lavoratore, nello specifico consistente nell'abuso di alcolici e psicofarmaci o nell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni od, ancor peggio, qualora il conducente non sia provvisto di patente.

Sin da una prima lettura della norma si evince che la stessa non condiziona l'operatività della tutela al raggiungimento di un'intensità minima del rischio che ha determinato l'infortunio od, ancora, all'espletamento di specifiche mansioni da parte dell'infortunato. La disposizione, per contro, "escludendo [...] qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto", riserva la tutela ad un "**rischio generico** (quello del percorso) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori"<sup>2</sup>.

La norma non è altrettanto elastica laddove, anacronisticamente, distingue l'applicabilità a seconda della natura pubblica o privata del mezzo di trasporto impiegato dal lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore decida di ricorrere ad un mezzo privato (si pensi ad un'autovettura, un motociclo, una bicicletta od, ancora, al monopattino, diffuso soprattutto nelle grandi città per ridurre i tempi di percorrenza tra le fermate di mezzi pubblici), l'interprete

1 Per un inquadramento dell'istituto si veda Giubboni S., Ludovico G., Rossi A. "Infortuni sul lavoro e malattie professionali", Cedam, Padova, 2014, p. 145 ss.

2 Cass. Sez. Lavoro 7.7.2016 n. 13882, in *Banca Dati Eutekne*. Sull'impossibilità che, invece, possa configurarsi una malattia professionale *in itinere* si veda invece Cass. Sez. Lavoro 9.10.2013 n. 22974, *ivi* e *Riv. it. dir. lav.*, 2014, p. 650, con nota di Lanzo G. "Sulla configurabilità della fattispecie della malattia professionale *in itinere*", secondo la quale la malattia professionale è tutelata con il riconoscimento della relativa rendita solo in quanto venga causata dal lavoro e non anche quando sia "contratta in occasione di lavoro".

dovrà quindi subordinare l'indennizzabilità dell'infortunio alla "**necessità di tale scelta**", *rectius* alla capacità del danneggiato di dimostrarla. La pretesa di condizioni di operatività della copertura assicurativa, diverse a seconda della natura pubblica o privata del veicolo ha suscitato molte critiche.

La disposizione esprime, invero, un indiscusso favore verso i mezzi di trasporto pubblico, partendo dall'apparente presupposto che gli stessi siano meno pericolosi di quelli privati<sup>3</sup>, con conseguente minore impatto sulla solidarietà sociale (nella forma di un intervento dell'ente assicurativo). Tale (legittima) opzione legislativa trascura, peraltro, un dato sociale: la crescente diffusione di mezzi di trasporto privati<sup>4</sup>.

## L'interpretazione giurisprudenziale

### MEZZO PUBBLICO O MEZZO PRIVATO?

La giurisprudenza si è inizialmente adeguata al tenore della disposizione giungendo a

negare il risarcimento laddove l'utilizzo del mezzo privato non fosse espressione di una necessità, ma di una libera scelta del lavoratore<sup>5</sup>. I giudici hanno, cioè, interpretato il requisito della "*necessità*" in modo rigido, intendendolo come inscindibilmente connesso alla distanza che separa abitazione e luogo di lavoro ed alla **impraticabilità od assenza di alternative "pubbliche"** allo spostamento. In un eccesso di rigidità interpretativa, per vero imputabile alla genericità della disposizione, i giudici hanno addirittura quantificato, con precisione, la misura della distanza che renderebbe necessario ricorrere a mezzi privati<sup>6</sup> anziché pubblici, oltre a giustificare la scelta sulla base del livello di efficienza del trasporto pubblico (frequenza e copertura dei percorsi)<sup>7</sup> e delle concrete esigenze del dipendente sul fronte dello specifico orario di lavoro<sup>8</sup>. Anche la scelta del mezzo di trasporto sarebbe, infatti, espressione di un rischio elettivo, tale da interrompere il nesso esistente tra attività lavorativa ed infortunio e, conseguentemente, impedirne il ristoro<sup>9</sup>.

3 Nel convincimento che il mezzo di trasporto pubblico costituisca lo strumento di spostamento ordinario tale da comportare un grado minimo di esposizione al rischio stradale. In linea con tale lettura Cass. Sez. Lavoro 20.10.2014 n. 22154; Cass. Sez. Lavoro 3.11.2011 n. 22759; Cass. Sez. Lavoro 17.1.2007 n. 995, tutte in *Banca Dati Eutekne*; in tal senso anche Cass. Sez. Lavoro 7.7.2017 n. 16835, *ivi*.

4 Gambacciani S. "L'infortunio in itinere dall'interpretazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa", *Dir. lav.* 2000, II, p. 439.

5 Cass. Sez. Lavoro 18.5.2012 n. 7970, in *Banca Dati Eutekne*.

6 Cass. Sez. Lavoro 7.8.2003 n. 11917, *Mass. Giur. Lav.*, 6, 2004, p. 77; Cass. Sez. Lavoro 11.12.2001 n. 15617, in *Banca Dati Eutekne*.

7 Cass. Sez. Lavoro 28.11.2001 n. 15068, *Mass. Giur. It.*, 2001; Cass. Sez. Lavoro 28.9.2000 n. 12891, *Mass. Giur. It.*, 2000.

8 Cass. Sez. Lavoro 10.5.2004 n. 8889, in *Banca Dati Eutekne*; Cass. Sez. Lavoro 26.5.2001 n. 7209, *Mass. Giur. It.*, 2001. In materia di indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità – perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore – rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività. In linea (Cass. Sez. Lavoro 29.7.2010 n. 17752, in *Banca Dati Eutekne* e *Dir. Lav.*, 2010, p. 872, con nota di Garlatti A. "Utilizzo del mezzo privato, indennizzabilità dell'infortunio in itinere e requisito giustificativo del diritto".

9 Cass. Sez. Lavoro 17.5.2000 n. 6431, in *Banca Dati Eutekne*.

Va detto che alla lettura sopra descritta se ne è contrapposta un'altra, recente, ben più cosciente dell'evolversi del contesto e degli usi sociali nonché rispettosa delle libertà costituzionalmente garantite ad ogni cittadino e lavoratore<sup>10</sup>. Detto orientamento, discostandosi da un'accezione rigida di "necessità", valuta la decisione del lavoratore di impiegare un mezzo di trasporto privato sulla scorta di parametri quali **normalità e ragionevolezza**; requisiti, a loro volta, determinabili in relazione a valori costituzionali come la libertà di fissare la propria residenza (art. 16 Cost.), le esigenze familiari (art. 31 Cost.), la tutela del lavoro in ogni sua forma (art. 35 Cost.), la protezione del lavoratore in caso di infortunio (art. 38 Cost.)<sup>11</sup>, da definirsi quest'ultima come "più intensa tutela previdenziale meglio attagliata alle esigenze della società in cui opera"<sup>12</sup>.

L'avallo giurisprudenziale del requisito di necessità "relativa" della scelta, intervenendo estensivamente sulla portata applicativa degli artt. 2 e 210, ha il merito di adeguarne il contenuto della disposizione all'intervenuta evoluzione delle esigenze relazionali e familiari dei lavoratori e risente anche della crescente sensibilizzazione della collettività, ergo di legislatore ed interpreti, verso le condizioni di clima, ambiente e salute che hanno inciso, come noto, sull'organizzazione del trasporto a livello territoriale, portando le amministrazioni locali ad incentivare l'uso di mezzi individuali condivisi come *car* e *bike sharing*.

### QUANDO C'È OCCASIONE DI LAVORO?

Se è vero che le menzionate esigenze di conciliazione tra sfera lavorativa e personale possono legittimamente determinare la scelta del mezzo per recarsi a lavoro, non pregiudicando per questo il diritto ad essere risarciti in caso di infortunio, resta ferma **la necessità che l'evento lesivo sia direttamente od indirettamente connesso all'attività lavorativa**. Recita, infatti, l'art. 2 del DPR 1124/65 che l'assicurazione interverrà ogniqualvolta l'infortunio, anche fosse *in itinere*, sia dovuto a "causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni".

Anche il ricorso alla indeterminata espressione "**occasione di lavoro**" si è prestato ad interpretazioni tra loro contrapposte. La prima diretta ad estenderne il significato e, con esso, i confini della protezione assicurativa<sup>13</sup>, la seconda, invece, volta a limitarne il contenuto.

I giudici di legittimità hanno infatti ritenuto indennizzabile "l'infortunio occorso al lavoratore *in itinere* ove sia derivato da eventi dannosi anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile pur in modo indiretto allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo"<sup>14</sup>. Sulla base di tale ampia accezione di occasionalità è stata qualificato

10 Cass. Sez. Lavoro 13.4.2016 n. 7313 e Cass. Sez. Lavoro 22.2.2012 n. 2642, in *Banca Dati Eutekne*.

11 Cass. n. 7313/2016, cit. Cass. 28.4.2006 n. 9982, in *Banca Dati Eutekne* e *Or. giur. lav.*, 2006, p. 666 ss., con nota di Alvino I. "Infortunio in itinere e necessità dell'utilizzo del mezzo privato".

12 Cass. n. 7313/2016, cit.

13 Cass. Sez. Lavoro 17.2.2017 n. 4277, in *Banca Dati Eutekne* e *Giur. It.*, 2017, p. 1152, con nota di Avogaro M.; Cass. n. 7313/2016, cit.; Cass. Sez. Lavoro 5.1.2015 n. 6, in *Banca Dati Eutekne*; Cass. Sez. Lavoro 11.2.2013 n. 3173, *Lav. giur.*, 2013, p. 418.

14 Cass. Sez. Lavoro 10.7.2012 n. 11545, in *Banca Dati Eutekne*.

come evento indennizzabile la rapina della moto con cui il lavoratore si recava al lavoro od anche un'aggressione avvenuta a fini di scippo nel percorso protetto<sup>15</sup>.

Qualora l'infortunio sia imputabile ad un **fattore esterno**<sup>16</sup> presupposto all'indennizzabilità sarà quindi sempre e comunque il nesso eziologico tra infortunio e attività lavorativa, anche laddove quest'ultima non sia stata la causa diretta ma abbia favorito *"l'insorgenza con l'esposizione ad un rischio specifico o generico aggravato"*<sup>17</sup>.

Più rigido è quell'orientamento secondo il quale invece la *"mera presenza dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un «indizio» della sussistenza del rapporto occasionale e non la prova di esso, posto che non può escludersi – specie quando trattasi di omicidio volontario – che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro"*<sup>18</sup>. Perché la tutela assicurativa possa ritenersi operante, quindi, ad un parametro di occasionalità *"fisico/temporale"* – costituito dal suo verificarsi nel *"percorso protetto"* – dovrebbe essere privilegiata una accezione di **occasionalità "strutturale"**, intesa come **nesso di funzionali-**

**tà tra prestazione lavorativa ed infortunio.**

Le Sezioni Unite sono intervenute a sanare il contrasto tra i giudici di legittimità cristallizzando una lettura, sotto tale profilo, restrittiva della disposizione; con una sentenza del 2015, il Supremo Collegio ha, infatti, sancito che, pur nella consapevolezza di un progressivo ampliamento della portata applicativa della tutela differenziata anche verso attività strumentali e prodromiche, il criterio di collegamento che ne giustifica l'intervento resta pur sempre ancorato ad un rapporto, seppure mediato e indiretto, comunque non assolutamente marginale tra l'evento ed il lavoro, in modo cioè che **l'infortunio sia in qualche modo "occasionato" dal lavoro stesso**<sup>19</sup>. A contrario, pertanto, dovrà escludersi la garanzia assicurativa dell'evento che abbia carattere marginale e si *"basi esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica"*<sup>20</sup>, difettando in tal caso l'occasionalità prescritta dalla norma.

In linea con tale interpretazione accolta dalle Sezioni Unite non può essere attratto nella nozione di infortunio *in itinere* l'evento lesivo occorso al lavoratore al rientro dalle ferie ed in orario notturno, perché estraneo al normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non ricollegabili necessariamente con l'orario di lavoro<sup>21</sup>; parimenti non potrà considerarsi tute-

15 Cass. Sez. Lavoro 14.2.2008 n. 3776, *D&L*, 2008, p. 688, con nota di Corrado A.; Cass. n. 11545/2012, cit.

16 Cass. Sez. Lavoro 20.6.2006 n. 14119, *Mass. Giur. It.*, 2006.

17 Petrillo A. "Cycle to work: nuove esigenze sociali e indennizzo per infortunio in itinere", *Riv. it. dir. lav.*, 2016, p. 945. Cfr. anche Saccaggi M. "Infortunio in itinere: l'uso della bicicletta è sempre necessitato", *Dir. rel. ind.*, 2017, p. 204.

18 Cass. Sez. Lavoro 11.6.2009 n. 13599.

19 Cfr. Cass. SS.UU. 7.9.2015 n. 17685, in *Banca Dati Eutekne*, commentata da Mamone L. "«Occasione di lavoro» necessaria per l'infortunio in itinere", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 8.9.2015; *Il giuslavorista.it*, 29.10.2015, con nota di Rossi A. e *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2016, p. 34, con nota di Di Carlo E. "Gli incerti confini dell'infortunio in itinere".

20 Cass. SS.UU. n. 17685/2015, cit.

21 Cass. Sez. Lavoro 13.1.2014 n. 475 e Cass. Sez. Lavoro 24.9.2010 n. 20221, in *Banca Dati Eutekne*.

lata l'aggressione subita in orario prossimo all'inizio del lavoro. Nel valutare l'indennizzabilità di tale evento la Suprema Corte ha, invero, considerato che, pur trovandosi fisicamente sul percorso protetto dall'art. 2, la lavoratrice aveva subito gli effetti di un rischio che riguardavano la sua vita personale, indipendentemente dall'adempimento dell'obbligazione lavorativa o dal percorso per recarsi in azienda.

Una nozione restrittiva può essere compresa, od addirittura condivisa, se si considera che l'*occasione* di lavoro costituisce lo strumento con il quale la tutela assicurativa dell'esecuzione della prestazione lavorativa viene estesa al di là dei confini, fisici e temporali (luogo ed orario di lavoro) di quest'ultima<sup>22</sup>, costituendo quindi "*l'occasione di lavoro*" l'elemento giustificatore e qualificante della protezione dell'infortunio *in itinere*.

### CHE COS'È IL RISCHIO ELETTIVO?

La portata estensiva dell'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 2 e 210 del DPR 1124/65 trova come ostacolo, *rectius* come "*unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio*", il rischio elettivo, ossia **la scelta discrezionale del lavoratore in grado di interrompere il nesso funzionale tra percorso e lavoro ed idonea ad escludere l'occasione di lavoro**<sup>23</sup>. Non verrà quindi indennizzato il lavoratore che "*crei ed affronti volutamente in base a ragioni o ad*

*impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una condotta ininterrotta di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento* (Cass. 17/5 n. 6431)<sup>24</sup>. Va segnalato inoltre che secondo certa giurisprudenza detto "ostacolo" andrebbe valutato con maggior rigore laddove l'infortunio sia avvenuto *in itinere* e non nell'espletamento della prestazione lavorativa strettamente intesa. In caso di infortunio *in itinere*, il rischio elettivo comprenderebbe, infatti, comportamenti del lavoratore di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, "*ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza*"<sup>25</sup>.

In realtà anche una semplice "*sosta voluttuaria*" protratta per circa un'ora durante il tragitto protetto, è stata ritenuta idonea ad interrompere il nesso esistente tra evento e lavoro<sup>26</sup>, costituendo espressione di una scelta arbitraria fondata su ragioni od impulsi personali. Ed ancora, più precisamente, "*la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione*" esclude il presupposto dell'"occasione di lavoro" laddove:

- si sia in presenza di un "*atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive*";
- tale atto sia diretto a soddisfare "*impulsi meramente personali*";

22 Trib. Bari 3.12.2013, *Lav. giur.*, 2014, p. 413.

23 Cass. n. 16835/2017, cit. Né rileva, ad esempio, la circostanza che nel momento dell'infortunio *in itinere* il lavoratore stesse fruendo di un permesso sindacale. In tal senso Cass. n. 13882/2016, cit.; sulla nozione di rischio elettivo v. anche Cass. Sez. Lavoro 18.2.2015 n. 3292, in *Banca Dati Eutekne*; Cass. Sez. Lavoro 18.3.2013 n. 6725, *Lav. giur.*, 2013, con nota di Ludovico G. Si veda anche Papaleo L.G. "Cambia strada e si fa male: no all'infortunio in itinere", *Dir. giust.*, 2012, p. 125.

24 Cass. n. 7313/2016, cit.

25 Cass. n. 6725/2013, cit.; Cass. Sez. Lavoro 18.3.2004 n. 5525, in *Banca Dati Eutekne* e *Lav. giur.* 2004, p. 991.

26 Cass. Sez. Lavoro 18.7.2007 n. 15973, in *Banca Dati Eutekne* e *Lav. giur.* 2008, p. 149, con nota di Girardi G.

- difetti un "nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa"<sup>27</sup>.

Il rischio elettivo, insomma, costituisce un ostacolo insuperabile, poiché è in grado di interrompere quel nesso esistente tra lavoro, rischio ed evento che sta alla base dell'estensione della tutela assicurativa alle ipotesi di infortunio *in itinere*, proprio in ragione del vincolo di strumentalità esistente tra il percorso protetto e l'attività lavorativa<sup>28</sup>.

## Infortunio in itinere ed uso della bicicletta

Risultato di una ritrovata sintonia tra norma e contesto sociale è la disciplina dell'infortunio occorso al lavoratore che abbia utilizzato per i propri spostamenti lavorativi una bicicletta.

Con l'art. 5 co. 4 e 5 della L. 28.12.2015 n. 221, il legislatore ha previsto che, ai fini della operatività della tutela indennitaria prevista dagli artt. 2 e 210 del DPR 1124/65, "l'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".

Il legislatore ha, così, optato per quell'orientamento giurisprudenziale che valorizza il "costume sociale" nell'ambito del quale l'uso della bicicletta assicura un "più

*intenso rapporto con la comunità familiare*" oltre a soddisfare l'esigenza di raggiungere "in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività ivi svolta"<sup>29</sup>. L'uso della bicicletta, o comunque di un mezzo privato è infatti espressione di una tendenza "largamente presente nella società civile" volta a ridurre il conflitto tempo libero - lavoro, in linea con quanto già garantito dalla Costituzione in materia di diritti della personalità (si vedano gli artt. 2, 3 comma 2 e 41 comma 2 Cost.), orientati alla tutela della persona del lavoratore ed alla "riduzione del conflitto fra interessi della produzione e libertà - dignità del lavoratore"<sup>30</sup>.

Si dovrebbe quindi ritenere superato quell'orientamento giurisprudenziale che ha, in passato, condizionato l'erogazione della tutela indennitaria alla circostanza che l'utilizzo della bicicletta sia necessario o che l'infortunio si sia verificato su piste ciclabili e percorsi protetti<sup>31</sup>, potendosi considerare oggi **equiparato l'impiego della bicicletta all'uso del mezzo di trasporto pubblico**<sup>32</sup>.

## Infortunio in itinere e smart working

La recente L. 81/2017 (c.d. Jobs Act autonomi) ha regolato una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,

27 Cass. Sez. Lavoro 22.1.2013 n. 1458, *Lav. giur.*, 2013, p. 417; Cass. Sez. Lavoro 18.5.2009 n. 11417, in *Banca Dati Eutekne*.

28 Cass. Sez. Lavoro 11.12.2003 n. 18980, *Dir. prat. lav.*, 2004, p. 1032.

29 Di cui espressione recente è Cass. Sez. Lavoro 13.4.2016 n. 7313, in *Banca Dati Eutekne e Dir. rel. ind.*, 2017, p. 204 ss., con nota di Saccaggi M. "Infortunio in itinere: l'uso della bicicletta è sempre necessitato".

30 Cass. n. 7313/2016, cit.

31 Cass. n. 7970/2012, cit.; Cass. Sez. Lavoro 26.7.2002 n. 11112, in *Banca Dati Eutekne*; Cass. 13.11.2000 n. 14681, *Giur. Boll. legisl. tecnica*, 2001, p. 94 e *RCP*, 2012, p. 1926, con nota di Corsalini G. "Il lavoratore deve provare la necessità dell'utilizzo della bicicletta". Recentemente, sui problemi più discussi in giurisprudenza proprio con riferimento all'infortunio *in itinere*, cfr. Avogadro M. "Infortunio in itinere: criticità e temi giurisprudenziali", *Lav. giur.*, 2017, p. 829.

32 Cfr. Petrillo A., cit.

privo di vincoli di orario o luogo di lavoro, connotata dal possibile impiego di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa<sup>33</sup>.

La prestazione lavorativa, definita "**lavoro agile**" o, più comunemente, *smart working*, viene eseguita, come noto "*in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno*", senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Le peculiarità che connotano il rapporto di lavoro, con particolare riguardo al luogo di esecuzione della prestazione, incidono inevitabilmente anche sulla sua disciplina assicurativa. Prevede, in proposito, l'art. 23 della L. 81/2017 che, premessa l'estensione della copertura INAIL anche a tali fattispecie, "*il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 [...] quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza*".

La disposizione è stata oggetto di un chiarimento da parte dello stesso INAIL, con la

recente circ. 2.11.2017 n. 48, che ha sottolineato la necessità, anche in relazione all'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere*, che sussista una connessione tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa. A quest'ultimo riguardo il lavoratore potrà essere indennizzato solo quando la scelta del luogo sia in qualche modo "*vincolata*", ossia imposta dalla natura stessa della prestazione o da esigenze conciliative vita/lavoro del singolo dipendente. Una volta individuato il luogo di esecuzione della prestazione i lavoratori dovranno, pertanto, essere assicurati all'INAIL se l'attività comporti l'esposizione ad una fonte di rischio, così come sancito dall'art. 1 del DPR 1124/65.

Ciò premesso con riferimento alle condizioni di insorgenza dell'obbligo assicurativo, l'indennizzo verrà poi concretamente erogato a fronte dei presupposti richiamati nei precedenti paragrafi e validi per gli altri lavoratori, con gli inevitabili adattamenti legati al peculiare luogo di lavoro.

In particolare, saranno attratti nell'ambito di operatività della tutela gli infortuni verificatisi nel corso del **normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello "scelto" per svolgere la prestazione lavorativa fuori dall'azienda**.

In quest'ultimo caso, nella circolare in esame l'INAIL precisa che il ristoro sarà subordinato alla condizione che la scelta del luogo in cui espletare la prestazione sia motivato dalla natura stessa prestazione o da esigenze personali. La peculiare modalità di esecuzione della prestazione, *rectius*, la circostanza che la stessa possa essere resa fuori dal

33 Sull'inquadramento della nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa si vedano Perulli A. "Il jobs act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro", W.P.CSDLE Massimo D'Antona.it, 341, 2017; Santoro Passarelli G. "Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un'impresa in via di trasformazione", W.P.CSDLE Massimo D'Antona.it, 327, 2017.

luogo di lavoro, pertanto, non vanifica ma, anzi, sembra rendere ancor più stringente la valutazione – ai fini dell’indennizzabilità – dell’esistenza di un **nesso funzionale**

tra l’evento infortunistico e la prestazione lavorativa (o l’attività ad essa prodromica/accessoria/strumentale) che ha occasionato l’evento lesivo.

## COMITATO SCIENTIFICO

Temistocle **BUSSINO**

*Componente Centro Studi Attività Ispettiva dell'Ispettorato nazionale del Lavoro*

Andrea **COSTA**

*Dottore Commercialista, Ph.D. in Legislazione sociale europea*

Stella **CRIMI**

*Consulente del Lavoro*

Silvia **MANZATI**

*Consulente del Lavoro*

Augusto **NALINI**

*Ragioniere Commercialista e Consulente del Lavoro*

Luca **NEGRINI**

*Avvocato*

Gianluca **SILICANI**

*Dottore Commercialista - Componente Commissione area Lavoro Nazionale ODCEC*

## PERIODICITÀ, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ABBONAMENTO

### Abbonamento annuale Rivista (3 moduli) € 250,00

In vendita solo per abbonamento.

Al fine di assicurare la continuità nell'invio della rivista, l'abbonamento si intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Eutekne comunicazione scritta di disdetta 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

Il prezzo dell'abbonamento è al netto di IVA 4%.

La sottoscrizione dell'abbonamento può essere effettuata:

- con bonifico sul c/c BANCA INTESA SAN PAOLO Sede di Via Monte di Pietà, Torino - IBAN IT12G0306909217100000061135 intestato a EUTEKNE SpA;
- con carta di credito, sul sito [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

### Periodicità e distribuzione

L'abbonamento è annuale e dà diritto a ricevere 11 fascicoli mensili in versione online.

Testata registrata presso il Tribunale di Torino, n. 7733/2016 del 9 agosto 2016

Pubblicazione online

**Direttore Responsabile:** Alessandro COTTO

Il presente numero è stato chiuso in redazione il 14.11.2017

Tutti i contenuti sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale non espressamente autorizzati da Eutekne spa sono vietati. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore pur garantendo la massima affidabilità delle opere declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relativi all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista.

# EUTEKNE

Editore:

EUTEKNE S.p.A.

Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO

telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04

e-mail: [info@eutekne.it](mailto:info@eutekne.it) [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Capitale Sociale € 180.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino

05546030015